

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

Norme per la corretta etichettatura dei prodotti alimentari

ONOREVOLI SENATORI. — I consumatori sono sempre più esigenti e chiedono la trasparenza nei rapporti con i produttori, in particolare per quanto riguarda il settore alimentare. Già da alcuni anni è entrato nella normativa nazionale il principio di una corretta etichettatura dei prodotti, in particolare con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, che ha recepito una normativa CEE. In base a tale normativa deve essere scritto sulle confezioni di alimenti il termine di conservazione dei prodotti, ma questo ci sembra ancora poco.

Per poter scegliere un prodotto surgelato o in scatola, in consumatore vorrebbe saperne di più: in particolare per frutta e verdura, per pesce e carni, vorrebbe sapere quando è stato raccolto o lavorato quel prodotto. In base a questi tre parametri (raccolta, lavorazione e

confezionamento, scadenza) è possibile la selezione di un prodotto rispetto ad un altro, anche perché oggi il termine minimo di conservazione è a discrezione dell'azienda produttrice, non esistendo una tabella che fissi per i vari prodotti merceologici un periodo di conservabilità. Sono le aziende produttrici che in base a propri criteri, diversi da azienda ad azienda, fissano questo limite; per cui neppure il termine di conservazione è molto indicativo per il consumatore, lo diventa molto di più la data di raccolta e confezionamento. In questo modo verrebbero premiati i produttori più efficienti per cui è minore il tempo tra raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, e che immettono sul mercato i prodotti più freschi a evidente vantaggio dei consumatori che acquistano alimenti con migliori qualità organolettiche nutrizionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati, anche surgelati, comporta le seguenti indicazioni:

a) la data di raccolta dal suo luogo di origine del prodotto prevalente contenuto nella confezione, ove si tratti di frutta, verdura o pesce;

b) la data di confezionamento del prodotto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono avere le stesse caratteristiche dell'indicazione del termine minimo di conservazione di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Art. 2.

1. Nel caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 16, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.